



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

Palagiustizia via T. Cannizzaro - cap 98123 – centr.tel. 09077661 – e-mail: pg.messina@giustizia.it

DECRETO N. 30/2023

Prot.n. 2605

CRITERI IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

- art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

IL PROCURATORE GENERALE

letto l'art. 599 bis c.p.p. come di recente modificato dall'art. 34 del d. lvo. 150/2022;

PREMESSO

1. che la riforma della disciplina del concordato - finalizzata ad incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello - rende necessaria la modifica del provvedimento (decreto n. 61/2017) con cui il Procuratore Generale di Messina in data 15 settembre 2017 ha dettato i criteri per orientare la valutazione dei magistrati dell'ufficio in questa materia;
2. che al comma 4 dell'art. 599 *bis* c.p.p., così come nel testo previgente, è stata attribuita "delega" al Procuratore Generale per indicare i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, ferma restando l'autonomia del pubblico ministero dell'udienza;
3. che appare evidente che l'esercizio di un tale dovere di indirizzo, rimesso a questo generale ufficio, deriva dall'esigenza di adeguare i criteri orientativi alle specifiche esigenze della situazione della giustizia nel Distretto, atteso che, proprio in ragione della attività di vigilanza e dei poteri di cui all'art. 6 del D.lgs. n.106 del 2006, è il Procuratore Generale della Corte di appello il rappresentante della magistratura requirente ed inquirente in grado di avere conoscenza delle condizioni dello stato complessivo della attività posta in essere dall'amministrazione della giustizia nel territorio nonché delle criticità ed emergenze che possono adeguare la risposta di giustizia con l'applicazione

di un concordato sulla pena nella fase del giudizio di appello; un concordato, cioè, che, lunghi dall'essere inteso come l'accesso ad un mero rito premiale, deve invece tenere conto della tipologia dei reati, della complessità di procedimenti in trattazione e della finalità del trattamento sanzionatorio, nonché della concreta esigenza deflattiva che la riforma si pone

4. che, anche a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario, in particolare dell'avvento del D.lgs. n. 106 del 20.02.2006 recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero a norma dell'art.1 lett. d) della L. 25.7.2005 n.150, non può dirsi mutata l'autonomia e la responsabilità del P.M. d'udienza mentre resta accentuata la responsabilità del Procuratore Generale presso la Corte d'appello nell'esercizio del potere di vigilanza al fine di realizzare e promuovere il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo;
5. che la riforma ha eliminato tutte le preclusioni -sia oggettive che soggettive- già previste dal secondo comma dell'art. 599 bis c.p.p. (interamente abrogato), per cui è oggi possibile concordare la pena anche per i gravi delitti indicati nell'elenco dell'abrogato comma 2, nonché per gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

Visti gli artt.53 e 599 bis c.p.p.

Sentiti i magistrati dell'ufficio

Sentiti i Procuratori della Repubblica del Distretto a cui il presente è stato trasmesso (e sul quale non sono pervenute osservazioni)

INDICA

i seguenti criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati di questa Procura Generale nelle udienze di appello, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, fatta salva l'autonomia del P.M. di udienza ex art. 53, comma 1 c.p.p.:

- A. L'adesione a un concordato deve essere immancabilmente preceduta da una valutazione sulla non manifesta infondatezza dei motivi di appello, sia riferiti al merito, che alla determinazione della pena. In tale valutazione dovrà farsi approfondito vaglio dell'ammissibilità dell'appello secondo i parametri introdotti dal D.Lvo. 150/2022, respingendo ogni proposta ove si possa prognosticare tale vizio;
- B. si segnala la necessità per il sostituto procuratore generale designato per l'udienza di consultare preventivamente il procuratore generale sui termini del concordato, nei

procedimenti per:

- omicidi dolosi;
- delitti di particolare rilievo o complessità fra quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (in particolare in materia di criminalità organizzata e associazioni finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina);
- per tutti i procedimenti che presentino per situazioni territoriali o altre ragioni particolare interesse;
- per procedimenti in cui sia irrogata pena superiore a 12 anni.

C. Quale indicazione di massima, sulla base dell'esperienza maturata, appare auspicabile che, seppur non esista divieto normativo, sia limitato l'uso dell'istituto nei processi definiti in primo grado con rito abbreviato, avendo l'imputato già ottenuto una riduzione secca di un terzo della pena ed apparendo pertanto un'ulteriore rideterminazione della pena priva di ragionevole utilità, portando in concreto ad abbattimenti sanzionatori criticabili e non condivisibili se non motivati da una specifica e puntuale ragione, quale elevati margini di successo del gravame – prevedibili ma non condivise – o l'esistenza di circostanze attenuanti non concesse o, se del caso, una diversa qualificazione del fatto.

In tali casi, si raccomanda di respingere tendenzialmente il concordato ove la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/6 della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione in caso di mancata impugnazione);

D. valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui la nuova determinazione della sanzione concordata comporti la possibilità per il condannato di accedere a pene sostitutive della pena detentiva;

E. valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei casi in cui l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto che determini il venir meno di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari durante l'esecuzione della pena;

F. valutare con particolare attenzione la richiesta di concordato nei casi in cui la proposta abbia ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione, specie per i casi in

cui riguardi condanne irrogate con altre, pregresse, sentenze. In tale ultimo caso si raccomanda di consentire minime riduzioni atte a non caducare gli effetti del giudicato formatosi;

- G. in caso di giudizio ordinario, escludere tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado;
- H. accogliere tendenzialmente la proposta di concordato in presenza di documentate, concrete e adeguate attività riparatorie e/o riconciliative e/o risarcitone attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello. Più specificamente risulta necessario, al fine della valutazione dell'istanza, che il proponente abbia restituito integralmente il prezzo o profitto del reato o abbia effettuato un percorso di giustizia riparativa con esito positivo;
- I. eventuali proposte di concordato da sottoporre all'imputato appellante dovranno essere elaborate dall'ufficio e comunicate al difensore almeno 22 giorni prima dell'udienza, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 599 bis comma 1 c.p.p..
- J. nel caso in cui l'imputato sia gravato da più di due condanne per delitto doloso, non potranno essere raggiunti concordati di pena con riduzioni di pena superiori ad 1/12.
- K. L'istanza va rimessa al Sostituto Procuratore Generale cui è assegnata l'udienza secondo il relativo calendario.

L'istanza di concordato, per il suo esame e la sua attribuzione ad uno dei sostituti P.G., deve essere depositata presso la Segreteria penale della Procura Generale a cura del difensore unitamente a copia della procura speciale a concordare la pena in appello nonché a copia della sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione.

La segreteria, al fine di prendere in carico e registrare l'istanza, dovrà quindi curare la predisposizione di apposito registro cartaceo e informatico da impostare con un report consultabile, in modo da individuare l'istanza sulla base del numero di procedimento, del nome dell'imputato, della provenienza della sentenza di condanna di primo grado, del titolo del reato, della data di presentazione, annotando di seguito anche il Sostituto P.G. designato per la trattazione e la eventuale definizione del procedimento.

Nella ipotesi di presentazione di più istanze contemporanee relative a distinti imputati del medesimo processo, l'assegnazione avverrà in persona dello stesso Sostituto Procuratore Generale. Se la proposta, depositata in Segreteria è stata deliberata negativamente dal magistrato designato per la trattazione, potrà formare oggetto di concordato se ripresentata successivamente a diverso sostituto designato per la nuova

udienza in caso di rimessione in termini per la parte. Il Sostituto Procuratore Generale avrà cura di inserire copia dell'istanza di concordato e del provvedimento di mancata adesione nel relativo ruolo di udienza e nel fascicolo trattato, oltre che eseguirne il deposito in segreteria. In tali casi il sostituto della successiva udienza si consulterà con il Procuratore Generale.

In caso di riproposizione di istanza di concordato a condizioni diverse o in conseguenza di provvedimento di rigetto della Corte d'Appello, il sostituto procuratore di udienza, sia in caso di adesione alla nuova istanza, sia in caso di diniego, dovrà farne annotazione nel ruolo di udienza.

Copia delle istanze e copia del provvedimento adottato dal magistrato designato, unitamente all'accordo raggiunto con il difensore, saranno custodite in segreteria unitamente al fascicolo cui il concordato si riferisce.

Non saranno accolte né esaminate istanze presentate senza l'assistenza del difensore, escludendosi ogni trattativa finalizzata al concordato direttamente tra i magistrati e gli imputati.

Il Procuratore Generale invita i Procuratori della Repubblica del distretto a vigilare affinché i magistrati dei loro rispettivi Uffici abbiano sempre a contestare la recidiva e, nella ricorrenza delle condizioni legittimanti, la situazione di delinquenza abituale, professionale e per tendenza.

Ogni tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Segreteria Penale comunicherà al Procuratore Generale il numero delle proposte di concordato accolte o proposte dall'Ufficio ed il dato numerico relativo all'esito (accoglimento o rigetto) delle stesse a seguito dell'esame della Corte di Appello e di Assise d'Appello.

Si trasmetta ai Magistrati dell'ufficio, ai Procuratori del distretto e al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto, al funzionario responsabile della Segreteria Affari Penali.

La presente direttiva integrerà il progetto organizzativo di questa Procura Generale così come modificato da questo atto ed entrerà in vigore dalla data odierna.

Messina, 09.05.2023

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Maurizio Salamone